



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852

comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web www.comune.montalbano.mt.it



Trasmettere a:

Segreteria

Ragioneria

Aff. Legali

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N.1148del 07/12/2021	Reg. Area n.492 del <u>3.12.2021</u>
OGGETTO	Causa Comune di Montalbano Jonico/Ater di Matera. Ricorso in Cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Potenza n.283/2021 Affidamento incarico legale ed impegno di spesa per liquidazione competenze professionali all'avv. Giuseppe Ursone.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

con atto di citazione del 5.12.2001, notificato in data 15.01.2002 ed acquisito agli atti del Comune in pari data con prot. n.634, l'Azienda Territoriale Residenziale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Amministratore Unico Ing. Nicola Duni, con sede in via Benedetto Croce n. 2, citava tra gli altri il Comune di Montalbano Jonico avanti al Tribunale di Matera - sez. Distaccata di Pisticci per ottenere provvedimento di rilascio e per condannare in solido i Sigg. Antonio Montesano, Anna Maria Mercorella, Vincenzo Visaggio e Vincenzo D'Alcantara, nonché il Comune di Montalbano Jonico al pagamento dell'indennità di occupazione dei quattro locali ubicati ai nn. 12, 14-16, 18-20, 22, della contrada Montesano non destinabili ad uso abitativo ed occupati *sine titulo* in ragione delle rispettive responsabilità che al maggio 2001 ammonta ad Euro 60.475,16 (pari a L. 117.096.240), ovvero a quella maggiore, al rilascio, oltre gli interessi legali e da svalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;

-con delibera di G.C. n. 19 del 22 gennaio 2002, si affidava all'avv. Giuseppe Ursone, con studio legale in Montalbano Jonico, di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Matera sez. distaccata di Pisticci dall'ATER di Matera con il suindicato atto di citazione del 5-12-2001;

-il procedimento si è concluso con sentenza n. 191/09 (Reg. 33/2002 – cron. 1744, rep. 223/09) con la quale il Tribunale di Matera, dichiarava la contumacia di Montesano Antonio, D'Alcantara Vincenzo e Mercorella Anna Maria, ordinava ai convenuti l'immediato rilascio in favore dell'Ater dei locali ubicati ai nn. 12, 14-16, 18-20, 22 del fabbricato sito in Montalbano Jonico alla contrada Montesano, condannava gli stessi, ciascuno per la propria parte al pagamento dei canoni arretrati, a titolo di indennità di occupazione, condannava il Comune di Montalbano Jonico al pagamento in solido con gli altri convenuti delle somme da questi dovute per indennità di occupazione da maggio 1996 sino all'effettivo rilascio, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge e spese di giudizio;

TENUTO CONTO che:

- con delibera di G. C. n.128 del 20.04.2010, a seguito di apposito parere dell'avv. Ursone che riteneva la sentenza censurabile in taluni punti, si stabiliva di produrre appello avverso il detto provvedimento e si affidava il detto incarico all' avv. Ursone, già a conoscenza dei fatti;
- Il procedimento di appello si è concluso con sentenza n.283 del 28.04.2021 che ha rigettato l'impugnazione e confermato la sentenza del Tribunale di Matera n. 191/2009;
- con delibera di G.C. n.142 del 4.11.2021, a seguito di apposito parere favorevole dell'avv. Ursone trasmesso con nota del 2.11.2021 con prot. n.15279, si stabiliva:
 - di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n.283 del 28.04.2021 che aveva confermato la condanna in solido di questo Ente nei confronti dell'Ater di Matera, come sopra riportato;
 - di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa e socio-culturale a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento di apposito incarico legale, previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio legale nella controversia in questione;

DATO ATTO che:

- il Comune di Montalbano Jonico dispone di un l'elenco di avvocati cui affidare gli incarichi di patrocinio legale secondo le linee guide ANAC;
- il bando per la formazione del detto elenco approvato con determina n.65 del 5.2.2020 prevedeva:
" Il Comune ha facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità, l'importanza e la complessità del contenzioso richiedano specifiche competenze di alta specializzazione. La medesima riserva opera anche nel caso di connessione e/ o complementarità dell'incarico da conferire con altro precedente";
- nel caso specifico trattasi di incarico connesso a quelli di primo e secondo grado già in precedenza affidati all'avv. Giuseppe Ursone;

CONSIDERATO che:

- in attuazione della detta riserva con propria nota dell'11.11.2021 prot. n.15721 veniva chiesto all'avv. Ursone, legale dell'ente nei precedenti gradi di giudizio e pertanto già a conoscenza dei fatti, la disponibilità a rappresentare e assistere il Comune nella procedura di gravame in cassazione;
- che l'avv. Giuseppe Ursone con nota del 29.11.2021, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al nr. 16679, comunicava la disponibilità all'incarico per un compenso di € 3.645,00 (pari alla metà dei medi relativi alla scaglione di valore della causa) oltre spese forfettarie al 15%, iva e cap per un totale di € 5.318,49 ;

RITENUTO , per tutte le ragioni sopra espresse, procedere alla nomina dell'Avvocato Giuseppe Ursone quale avvocato del Comune nella procedura di cui sopra, all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le condizioni dello svolgimento dell'incarico, nonché all'assunzione dell'impegno di spesa;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.56 dello 02.04.2020 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2020-2022;
- la deliberazione di G.C.n.99 del 27.07.2020 con la quale venivano approvate variazioni alle

dotazioni finanziarie del P.E.G.;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed esaminati in particolare:

- L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.9614 del 9.7.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrative e Socio-Culturale allo scrivente dr. Vincenzo Pierro;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.14bis del d.lgs.267/2000;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati:

- 1) Di prendere atto della delibera di G.C.n.142 del 4.11.2021 con la quale si stabiliva di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n.283 del 28.04.2021 che ha confermato la condanna in solido di questo Ente nei confronti dell'Ater di Matera, come in premessa riportato;
- 2) Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere il comune nell'istaurando procedimento avanti alla Corte di Cassazione all' Avvocato Giuseppe Ursone in quanto nel caso specifico trattasi di incarico connesso a quelli di primo e secondo grado già in precedenza affidati allo stesso legale già , pertanto , a conoscenza dei fatti;
- 3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che stabilisce le condizioni di svolgimento dell'incarico con il prefato Avvocato, predisposto per lo scopo dallo scrivente Ufficio, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di impegnare la somma di € 2.500,00, per il pagamento degli onorari al suddetto legale con imputazione al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario, dando atto che con successivo provvedimento si provvederà ad integrare l'impegno di spesa;
- 5) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;
- 6) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e
SOCIO - CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo Pierro**

**P.I.
f.to Dr. M.T.Tornese**



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico alla viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n.142 del 4.11.2021,

e

L'avvocato Giuseppe Ursone del foro di Matera (C.F.RSNGPP72C03F052N) con studio in Policoro via San Gottardo n.10 ;

PREMESSO

-

che con delibera di G.C. n. 142 del 4.11.2021 si stabiliva :

-di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n.283 del 28.04.2021 che ha confermato la condanna in solido di questo Ente nei confronti dell'Ater di Matera;

-Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell'8.3.2018 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

-che pertanto, con determina area amministrativa n. (R.G. /2021) del 2021, si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella procedura in parola l'Avvocato Giuseppe Ursone del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Giuseppe Ursone, che accetta impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

- 1) L'avvocato nell'accettare dichiara di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
- 2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.
- 3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di € 5.318,49 compresi rimborso forfetario nella misura del iva e cpa (nelle percentuali dovute) così come comunicato con nota del 29.11.2021, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al nr. 16679;
- 4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- 5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.
Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 12) Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
- 13) Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs:n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 14) Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in riferimento all'incarico in questione.
Il professionista nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche)
L'amministrazione comunale raccomanda in particolare al professionista l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.
L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù dell'incarico, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.
- 15) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.

17) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

18) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza assicurativa Lloyd's Insurance S.A. n.A121C525217-LB;

19) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Montalbano Jonico , addì _____

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr.Vincenzo Pierro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Bilancio 2021 - Cap. /art.124- imp. 1525 - € 2.500,00

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data:03/12/2021
DELL'AREA

IL RESPONSABILE
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f.
f.to Dr. Antonio Tripaldi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 07/12/2021 - Cron. N. _____/_____.

Dalla residenza comunale, 07/12/2021



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to (Maurizio BARLETTA)